



Atto di regolazione delle modalità operative degli affidamenti in house disposti dai Centri di Gestione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II a favore del Consorzio Interuniversitario CINECA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Corso Umberto I, n. 40 – 80138 Napoli (NA) Cod. Fisc. e P. IVA 00876220633, nella persona del Dott. Francesco Bello, in qualità di Direttore Generale, di seguito

UNIVERSITA'

E

CINECA Consorzio Interuniversitario, con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3, c.a.p. 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Codice fiscale 00317740371, P. IVA 00502591209, in persona del Direttore Generale Dott. David Vannozzi o per delega Dott. Giacomo Scillia, di seguito **CINECA**

Premesso che:

- a) **IL CINECA**, è un consorzio interuniversitario di rilevanza nazionale senza scopo di lucro;
- b) **L' UNIVERSITA'** è ente consorziato del CINECA;
- c) Il Cineca ha per finalità istituzionale (Art. 3, comma 1, dello statuto consortile) *"la realizzazione di servizi informatici innovativi per i consorziati al fine di renderli più efficienti e moderni nella maniera più economicamente più vantaggiosa mediante la valorizzazione di tecnologie e la condivisione degli obiettivi di sviluppo. Gli obiettivi sono realizzati mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e il trasferimento applicativo di tecnologie per lo sviluppo e l'eccellenza del sistema nazionale dell'istruzione superiore e della ricerca"*; nei propri ambiti di competenza (Art. 3, comma 2 dello statuto consortile) *"il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva"*;
- d) Il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo



Codice dei contratti pubblici, disciplina il regime speciale degli affidamenti *in house*;

- e) In particolare, ai sensi del comma 1) dall'art. 192, del D. Lgs. 50/2016, *"E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. (...) La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale."*;
- f) Le Linee guida n. 7 per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017 - definiscono le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione al citato elenco;
- g) Il MIUR ha presentato domanda di iscrizione a detto elenco, in data 09/04/2018 anche per gli altri Enti Consorziati, in relazione agli affidamenti al Cineca;
- h) Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1172 del 19/12/2018, ha disposto l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra l'altro, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in ragione degli affidamenti in house a CINECA;
- i) Il citato art. 192 del D. Lgs. 50/2016 dispone, altresì, quanto segue: *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento*



di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.” [comma 2]; “sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento (...)”[comma 3];

- j) CINECA, nell’ambito del contesto normativo sopra illustrato e nel quadro della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso civico, ha l’onere di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie e idonee a consentire la valutazione dei propri servizi e delle proprie soluzioni, fatta salva la totale autonomia di valutazione dei consorziati;
- k) Nel rispetto dei presupposti indicati dalla normativa vigente e richiamata in premessa, l’UNIVERSITA’ intende affidare a CINECA Consorzio Interuniversitario lo svolgimento di attività contemplate nelle finalità consortili, comprese nelle materie di competenza e con le modalità definite dallo statuto consortile;
- l) Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 6 del vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, l’Università si articola in Centri di Gestione, suddivisi in una Gestione Centralizzata [costituita dall’Amministrazione Centrale] ed in Centri di Gestione aventi autonomia gestionale ed amministrativa [che comprendono le strutture didattiche, di ricerca e di servizio indicate all’art. 6 del citato Regolamento];
- m) In ragione di tale articolazione, è necessario disciplinare in maniera uniforme le modalità di affidamento dei servizi richiesti al CINECA dall’ Università, per il tramite dei Centri di Gestione;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’

Il presente atto, nello spirito consortile e nel rispetto del principio *“in house providing”*, ha esclusivamente lo scopo di disciplinare uniformemente le modalità di affidamento dei servizi richiesti a Cineca da UNIVERSITA’, per il tramite dei propri Centri di Gestione ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti

istituzionali dell'Ateneo.

Gli affidamenti saranno disposti con specifici provvedimenti adottati dai Centri di Gestione secondo le modalità riportate al successivo art. 2.

ART. 2 – AFFIDAMENTI AL CINECA

Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, l'ordinario metodo di incarico al Consorzio è un provvedimento assunto dal competente organo decisionale del Centro di Gestione dell'UNIVERSITA', con un termine proporzionato all'ambito del servizio oggetto dell'atto; tale atto rappresenta il mezzo per consentire al Consorzio una opportuna programmazione delle attività, nel reciproco interesse di tutti i consorziati. Per ciascun provvedimento di affidamento, il competente *Centro di Gestione* dell'UNIVERSITA', in osservanza di quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 smi, dovrà acquisire dal Responsabile del Procedimento all'uopo nominato la preventiva valutazione sulla congruità degli oneri economici, avuto riguardo all'oggetto ed al valore delle attività, nonché la motivazione resa anche in base a valutazioni applicabili alla generalità dei consorziati tenuto conto delle finalità consortili, in ordine: alle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché ai benefici per la collettività di tale forma di gestione anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Al provvedimento di affidamento adottato dal Centro di Gestione seguirà la sottoscrizione di un atto di affidamento ai sensi del successivo art. 4 contenente tutti gli elementi essenziali per consentire lo svolgimento delle attività richieste.

A partire dal 20/12/2018 (data di avvenuta iscrizione nell'elenco di cui alla delibera ANAC n. 1172 del 19/12/2018), come previsto al paragrafo 5.4 delle Linee Guida citate in premessa, *"i riferimenti relativi all'iscrizione nell'elenco sono riportati negli atti di affidamento all'organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione)"*.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto, si fa rinvio alle Linee guida ANAC n. 7/2017 denominate «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano



mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017.

ART. 3 RAPPORTI TRA LE PARTI

Ai sensi dell'art. 3.2 del proprio statuto CINECA non può rifiutare di prestare la propria attività nei confronti delle richieste dei Centri di Gestione dell'UNIVERSITA' ove venga completata positivamente da parte di CINECA la verifica relativa al rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva.

UNIVERSITA' si impegna a garantire la massima cura e salvaguardia degli interessi comuni nella gestione del Consorzio.

ART. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il Consorzio sviluppa le attività affidate dai Centri di Gestione dell'UNIVERSITA' attenendosi alle direttive specifiche degli stessi, che comunque non possono compromettere l'interesse del Consorzio stesso e degli altri soggetti consorziati; diversamente il Consorzio potrà motivatamente posticipare o negare la realizzazione delle attività.

Il testo dell'atto di affidamento è predisposto dal Consorzio, in qualità di risorsa tecnica strumentale in house dell'Ateneo, a seguito di interlocuzioni informali sia orali sia scritte con i Centri di Gestione dell'UNIVERSITA' ed è trasmesso via PEC al Presidente/Direttore del competente Centro di Gestione dell'UNIVERSITA' per la sottoscrizione digitale. Resta fermo l'obbligo del rispetto della vigente normativa fiscale.

Al momento della trasmissione del testo di affidamento CINECA avrà già preventivamente valutato i profili richiesti per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva previsti dall'art. 3.2 del vigente statuto consortile.

ART. 5 CONTROLLO E VERIFICA OPERATIVA DELL'UNIVERSITA' SULLE ATTIVITA' AFFIDATE AL CINECA

Nel caso in cui l'affidamento a CINECA si riferisca ad attività di progetto particolarmente rilevanti:



- a seguito dell'accettazione dell'affidamento il Consorzio deve comunicare a UNIVERSITA' il nominativo di un proprio Referente interno per la specifica attività;
- UNIVERSITA' si impegna a nominare un proprio Referente;
- il Referente del Consorzio deve assicurare il raccordo con il referente di UNIVERSITA';
- il Referente di UNIVERSITA' ha facoltà di promuovere e controllare l'operato del CINECA in relazione alle attività affidate;
- periodicamente, con le modalità richieste dal Referente di UNIVERSITA', il CINECA trasmetterà una relazione sull'andamento e sullo stato di avanzamento dell'attività, evidenziando, nel caso, eventuali ritardi o difficoltà di esecuzione.

ART. 6 DURATA, EFFICACIA E FACOLTA' DI RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DELL' ACCORDO ED EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO ANAC

Il presente Accordo ha durata triennale e può essere rinnovato alla scadenza a seguito di formale approvazione da parte degli Organi competenti secondo gli ordinamenti delle Parti. Resta inteso che la durata dell'Accordo è connessa al perdurare dell'iscrizione nell'Elenco, disposta con la citata delibera ANAC n. 1172 del 19/12/2018. Pertanto, la cancellazione dall'Elenco determina la caducazione dell'Accordo stesso.

Per gli effetti derivanti dagli eventuali provvedimenti di accertamento negativo in ordine al mantenimento o alla perdita delle condizioni necessarie per l'iscrizione e/o di cancellazione dall'Elenco tenuto presso l'ANAC, si rinvia a quanto previsto ai paragrafi 8.7 e 8.8 delle Linee guida ANAC n. 7 citate in premessa.

ART. 6 BIS DISPOSIZIONI OPERATIVE DI ATTUAZIONE

Potranno essere diramate eventuali ulteriori disposizioni operative per l'attuazione dell'Accordo.

ART. 7 TRASPARENZA

A seguito della sottoscrizione delle parti, il presente accordo sarà pubblicato *in formato open-data* sul sito istituzionale dell'Università, nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Gara e Contratti.

Parimenti, i singoli atti di affidamento e tutti gli atti connessi -- a seguito della sottoscrizione delle parti -



dovranno essere trasmessi senza indugio, dopo la sottoscrizione digitale, dai Centri di Gestione dell'UNIVERSITA' all'Ufficio Relazioni con il pubblico e trasparenza (URPT) dell'UNIVERSITA', per la pubblicazione *in formato open-data* sul sito istituzionale dell'Università, nella predetta sezione.

Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Direttore Generale dott. Francesco Bello

(documento sottoscritto in forma digitale)

CINECA Consorzio Interuniversitario

Il Direttore Generale dott. David Vannozzi

Delega alla firma: Dott. Giacomo Scillia

(documento sottoscritto in forma digitale)

Casalecchio di Reno 15/02/2019